

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

AGE SA

Piazza Bernasconi 6
CH-6830 Chiasso
CP 3143

Tel. 0840 22 33 33
Mail info@age-sa.ch
www.age-sa.ch

Introduzione	3
Glossario	3
Art. 1 Condizioni di privativa	4
Art. 2 Basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti	4
Art. 3 Condizioni di fornitura	4
Art. 4 Regolarità della fornitura	5
Art. 5 Premesse tecniche per la fornitura e l'utilizzazione di energia elettrica	6
Art. 6 Richieste e disdette di fornitura	7
Art. 7 Rete di distribuzione e allacciamenti	8
Art. 8 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda	10
Art. 9 Impianti interni e loro controllo	10
Art. 10 Apparecchi di misura	11
Art. 11 Misura dell'energia elettrica	12
Art. 12 Tariffe	12
Art. 13 Fatturazione e pagamenti	13
Art. 14 Sospensione della fornitura di energia elettrica	14
Art. 15 Contestazioni di ordine tecnico	14
Art. 16 Foro competente per contestazioni di ordine giuridico	15
Art. 17 Disposizioni transitorie	15
Art. 18 Disposizioni finali	15

Introduzione

Le presenti condizioni generali stabiliscono i termini di fornitura di energia elettrica tramite la rete di distribuzione dell'Azienda AGE SA di Chiasso (in seguito AGE o Azienda) come pure le responsabilità dell'Azienda e dei suoi Clienti.

Le presenti condizioni generali tengono conto della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907 e della nuova Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 (stato del 1° maggio 2008), come pure dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) del 14 marzo 2008 (stato del 1° maggio 2008) e delle altre norme e leggi vigenti.

In particolare la LAEI sancisce la possibilità di accedere al libero mercato per i consumatori di energia elettrica e determina la scomposizione della fornitura di elettricità in *vendita* da un lato e *distribuzione* dall'altro. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2009 i consumatori con un fabbisogno annuo di oltre 100'000 kWh, e dal 1° gennaio 2014 (salvo rifiuto popolare in seguito referendum facoltativo) tutti gli altri consumatori, potranno scegliere liberamente il loro venditore di elettricità. La distribuzione dell'energia elettrica e la gestione della rete rimangono tuttavia di competenza esclusiva dell'Azienda AGE in tutto il suo comprensorio.

Le presenti condizioni generali si applicano pertanto a tutti i Clienti per quanto riguarda la distribuzione dell'energia elettrica. La vendita e il commercio di elettricità, unicamente nel caso dei Clienti che accedono al mercato libero, è governata da disposizioni particolari.

Glossario

AGE SA: Acqua, Gas, Elettricità, Chiasso

Cliente: persona fisica o giuridica cui viene fornita energia elettrica da parte di AGE.

Proprietario: persona fisica o giuridica che possiede il fondo interessato dall'allacciamento elettrico.

Art. 1 Condizioni di privativa

- 1.1 L'Azienda AGE SA esercita la privativa del servizio di vendita (eccezion fatta per quanto sancito dalla LAEI) e di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi della LMSP e della LAEI, alle condizioni esposte in seguito ed in relazione alla potenzialità dell'impianto ed interesse dell'Azienda, per servizi di forza motrice, applicazioni caloriche, di illuminazione e per qualsiasi scopo industriale e tecnico, nei comuni di Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo.
- 1.2 La privativa s'intende nel senso che i Comuni elencati, per principio e salvo per quanto sancito dalla LAEI, non permettono la vendita e la distribuzione di energia elettrica sul loro territorio da parte di altri Enti.

Art. 2 Basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti

- 2.1 Le presenti condizioni generali, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda AGE SA (Sezione Elettricità), in seguito chiamata AGE o Azienda, ed i suoi Clienti.
Sono riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e delle leggi vigenti in materia.
- 2.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di energia elettrica implicano l'accettazione delle presenti condizioni generali, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 2.3 Ogni Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare gratuito delle condizioni generali. Esse possono essere consultate anche sul sito www.age-sa.ch.
In casi particolari, quali la fornitura di energia elettrica in quantità rilevanti, la messa a disposizione di energia elettrica complementare o di soccorso, gli allacciamenti temporanei (esposizioni, feste, cantieri di costruzione), ecc., l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti particolari di fornitura che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Condizioni di fornitura

- 3.1 L'Azienda ha la privativa per la vendita (salvo eccezioni ai sensi della LAEI) e la distribuzione di energia elettrica su tutto il territorio da essa alimentato. Di conseguenza, nei limiti delle leggi in vigore, non è permesso a terzi di introdurre o vendere energia elettrica nella zona di competenza dell'Azienda.
- 3.2 L'Azienda fornisce energia elettrica ai Clienti sulla base delle presenti condizioni generali nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.

- 3.3 L'Azienda è autorizzata a chiedere ai Clienti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti e a fissare un importo di minimo consumo.
- 3.4 La fornitura di energia elettrica ha inizio soltanto se risultano adempiuti i termini stabiliti dalle presenti condizioni generali.

Art. 4 Regolarità della fornitura

- 4.1 La fornitura d'energia elettrica avviene generalmente senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni come al punto 4.2.
- 4.2 L'Azienda può limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica nei casi seguenti:
- a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi sabotaggi, eventi naturali, ecc.;
 - b) eventi straordinari quali incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni e sovraccarico della rete, ecc.;
 - c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore;
 - d) penuria di energia elettrica nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese.

L'Azienda terrà conto, in simili casi nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno se possibile annunciate in precedenza ai Clienti.

- 4.3 I Clienti sono tenuti a cautelarsi prendendo tutte quelle misure atte ad evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della corrente come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.
- 4.4 L'Azienda si impegna a limitare il numero e la durata delle eventuali interruzioni allo stretto necessario.
- 4.5 I Clienti con possibilità di produzione propria devono provvedere affinché, in casi di interruzione di corrente nella rete dell'Azienda, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.
- 4.6 I Clienti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia elettrica.
- 4.7 Interruzioni della fornitura di energia elettrica per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto ad una riduzione proporzionale degli importi forfettari e delle garanzie di consumo minimo. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

Art. 5 Premesse tecniche per la fornitura e l'utilizzazione di energia elettrica

- 5.1 L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza e il valore minimo del fattore di potenza, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essa allacciati.
- 5.2 Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anormali della tensione di rete o assorbimento delle tensioni di comando.
Il Cliente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio deve preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alle possibilità e condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione.
L'Azienda può rifiutare l'alimentazione agli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
- 5.3 L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e per la climatizzazione è soggetto ad autorizzazione.
Il Cliente deve presentare una domanda preliminare corredata da un calcolo del fabbisogno di energia termica allestito da una ditta specializzata, e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti.
Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né ad estendere e potenziare quelli esistenti.
L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento d'impianto per il riscaldamento elettrico per motivi di ordine tecnico o economico.
L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.
- 5.4. Il Cliente può utilizzare l'energia elettrica solo per gli scopi previsti dalle tariffe o dal contratto di fornitura. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità all'Art. 14. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, e in conformità alle leggi in vigore, il Cliente non ha il diritto di cedere energia elettrica a terzi.
E' fatta eccezione per i sublocatari i quali non sono considerati come Clienti ai sensi delle presenti condizioni generali.
Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente il proprietario dell'immobile.
- 5.5 L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi elettrici quando:
- a) essi non sono conformi alle prescrizioni ed alle norme dell'Associazione Svizzera degli Elettrotecnici (ASE) o alle proprie prescrizioni;
 - b) disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini oppure perturbano gli impianti di comando a distanza dell'Azienda;
 - c) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare, a norma della legge sugli impianti elettrici.

5.6 L'Azienda si riserva d'imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa o di rifiutare la fornitura di elettricità per gli apparecchi che:

- a) causano armoniche o effetti di risonanza;
- b) influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico;
- c) assorbono energia reattiva in quantità eccessiva.

I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico del Cliente.

Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica di un impianto precedentemente ammesso.

I limiti di perturbazione tollerabili vengono stabiliti dall'Azienda.

5.7 Qualora il fattore di potenza non raggiungesse il valore prescritto dall'Azienda, il Cliente è tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono. In caso contrario l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni particolari.

Art. 6 Richieste e disdette di fornitura

6.1 Le richieste di nuovo abbonamento per la fornitura di elettricità in oggetti già allacciati alla rete di distribuzione vanno inoltrate all'Azienda con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

6.2 Il Cliente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Nel caso di disdetta il Cliente è tenuto al pagamento dell'energia elettrica consumata fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti dalle tariffe.

6.3 Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato in tempo utile all'Azienda sia dal Cliente in partenza, sia dal Proprietario dello stabile.

Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.

6.4 Il Proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia elettrica e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri Inquilini.

6.5 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

6.6 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto un preventivo accordo con l'Azienda.

- 6.7 Le richieste e le disdette di abbonamenti sono di responsabilità esclusiva del Cliente e possono avvenire:
- di persona presso il Servizio Clienti della AGE SA, Piazza Bernasconi 6, 6830 Chiasso
 - per posta, allo stesso indirizzo
 - per e-mail all'indirizzo *fatturazione@age-sa.ch*
 - tramite il portale internet dell'Azienda:
www.age-sa.ch/spazio_clienti.html

Art. 7 Rete di distribuzione e allacciamenti

- 7.1 La rete di distribuzione è costituita dalle condotte (sotterranee o aeree) e dalle infrastrutture, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'energia elettrica alle installazioni ad essa collegate.
- 7.2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.
- 7.3 L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle capacità tecniche dell'Azienda e tenendo conto dell'opportunità economica dell'eventuale estensione.
- 7.4 L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'energia elettrica dalla rete di distribuzione alle installazioni private.
L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione degli apparecchi di misura e controllo.
Per l'installazione dei collegamenti e degli apparecchi di misura come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del Proprietario, dei Locatori e degli Affittuari.
L'Azienda cura l'esecuzione e la manutenzione dell'allacciamento fino e compreso il contatore. L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza.
- 7.5 Ogni edificio avrà di regola un allacciamento separato.
- 7.6 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari. L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando.
Per l'installazione dei collegamenti, delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando come pure per la loro manutenzione,

l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del Proprietario, dei Locatori e degli Affittuari.

- 7.7 L'Azienda esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Eventuali derivazioni a stabili appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del Proprietario.
- 7.8 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva altresì di fare iscrivere al registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- 7.9 Il Proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per le linee aeree, i cavi sotterranei, le camere, gli armadi di distribuzione e per gli impianti di illuminazione pubblica.
- 7.10 Il Proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle linee aeree. Il Proprietario del fondo autorizza il taglio di alberi e rami che possono dar luogo a perturbazioni sulle linee. E' impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà o alle colture.
- 7.11 L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base alle vigenti condizioni di allacciamento.
Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal Cliente a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- 7.12 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 7.13 Se il Cliente, rispettivamente il Proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Nel caso in cui l'Azienda dovesse sostituire la rete aerea con una rete sotterranea, essa si assume le spese di allacciamento sino alle valvole d'introduzione; qualsiasi altra spesa è a carico del Proprietario. L'ubicazione delle valvole di introduzione è stabilita dall'Azienda.
- 7.14 Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà degli impianti. Gli impianti dell'Azienda si estendono fino alle valvole di introduzione comprese.
- 7.15 Nel caso in cui l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione dedicata, il Proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario. L'ubicazione del locale di trasformazione viene fissata d'intesa fra l'Azienda e il Proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda.
L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti, verranno iscritti a Registro Fondiario, nella forma convenuta fra le parti.
L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

Art. 8 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

- 8.1 Se in prossimità di un allacciamento aereo devono essere eseguiti lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'Azienda provvede a proprie spese all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea.
- 8.2 Se il Cliente o il Proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- 8.3 Chiunque intendesse eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte in cavo. La richiesta dei piani delle infrastrutture dell'Azienda può essere fatta tramite il sito web dell'Azienda: www.age-sa.ch.
Prima del riempimento dello scavo, chi lo ha eseguito o fatto eseguire deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e protetti.

Art. 9 Impianti interni e loro controllo

- 9.1 L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del Proprietario del fondo interessato e dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- 9.2 Gli installatori elettricisti devono presentare per iscritto sugli appositi moduli le domande concernenti l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti interni, il loro controllo o la posa di apparecchi di misura e comando.
- 9.3 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici, alle norme dell'ASE e alle prescrizioni emanate dall'Azienda (PAE)
- 9.4 I Proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. Si raccomanda ai Proprietari di segnalare subito a un installatore autorizzato l'eventuale funzionamento anomalo dei loro impianti.
- 9.5 L'Azienda (o i suoi mandatarî) esegue periodicamente il controllo degli impianti interni prescritto dalla Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente debole e forte.
I Clienti, rispettivamente i Proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese.
Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dalla Legge federale non riducono le responsabilità dell'installatore e del Proprietario dell'impianto.

Per la gestione e l'archiviazione degli incarti relativi ai controlli periodici degli impianti interni viene prelevato un contributo di CHF 50.00 per impianto.

- 9.6 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.

Art. 10 Apparecchi di misura

- 10.1 I contatori e gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il Proprietario dell'immobile, rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di comando; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e comando. Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di controllo sono a carico dell'Azienda.
- 10.2 Guasti agli apparecchi di misura e di controllo cagionati dal Cliente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese del Cliente. Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di controllo; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio degli impianti di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare da tale azione e sopporta le spese di revisione e di taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria. Per la manomissione dei piombi in generale, sarà applicata una multa fino a CHF 500.00, senza pregiudizio per ogni ulteriore azione per i danni subiti.
- 10.3 Il Cliente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso un ente accreditato. In caso di contestazioni la decisione inappellabile viene affidata al METAS (Ufficio federale di metrologia). Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio, spedizione e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- 10.4 I Clienti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di comando.
- 10.5 Di regola l'Azienda non concede contatori in derivazione.

Art. 11 Misura dell'energia elettrica

- 11.1 Per la determinazione del consumo di energia elettrica fanno stato le indicazioni dei contatori.
La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente da un incaricato dell'Azienda.
In taluni casi il Cliente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'Azienda.
La lettura manuale verrà gradatamente sostituita da una lettura a distanza completamente automatizzata.
- 11.2 Ad eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.
Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura.
Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni del Cliente.
Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.
Se l'inizio del malfunzionamento non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.
- 11.3 Il Cliente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il cortocircuito, ecc.

Art. 12 Tariffe

- 12.1 Le tariffe sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione. Esse rimangono in vigore per almeno un anno dopo ogni adattamento, che deve essere notificato con un preavviso di 30 giorni.
- 12.2 Ai sensi della LAEI, il tariffario deve riportare distintamente almeno le seguenti voci, normalmente espresse in centesimi di CHF per kWh erogato:
- utilizzazione della rete
 - fornitura di energia elettrica
 - contributi a enti pubblici (comuni)
 - supplementi diversi per la rete di trasporto nazionale

- 12.3 Il tariffario costituisce parte integrante delle condizioni generali. Ogni Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare gratuito del tariffario, che può essere consultato anche sul sito www.age-sa.ch.
- 12.4 L'Azienda ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.
- 12.5 Il Cliente che cede l'energia elettrica a terzi, per esempio a subaffittuari, non può applicare tariffe maggiorate.

Art. 13 Fatturazione e pagamenti

- 13.1 Il consumo verrà normalmente rilevato ogni 6 (sei) mesi. Le fatture verranno emesse ogni 3 (tre) mesi. Esse saranno alternativamente delle fatture intermedie e dei conguagli. Gli importi delle fatture intermedie vengono stabiliti sulla base dei dati di consumo del periodo precedente e dello stesso periodo dell'anno precedente mentre i conguagli si basano sui dati effettivi di consumo come da lettura dei contatori.
- 13.2 La direzione dell'Azienda può modificare il periodo delle letture o delle fatturazioni. In particolare, una variazione della frequenza di lettura e di fatturazione è da prevedere a seguito dell'installazione sistematica di contatori predisposti alla telelettura (lettura a distanza) automatizzata.
- 13.3 L'importo degli eventuali lavori eseguiti dall'Azienda per conto del Cliente, le forniture di materiale, l'eventuale contributo degli allacciamenti e le multe verranno fatturati a parte.
- 13.4 Gli eventuali abbuoni o sconti verranno di regola accreditati sulla bolletta del periodo successivo.
- 13.5 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della loro emissione. Ogni ritardo darà luogo a un richiamo che fissa un nuovo termine di 10 giorni, scaduti i quali l'Azienda inizia la procedura di incasso, e può sospendere la fornitura di energia elettrica.
Le spese di richiamo saranno addebitate al Cliente.
- 13.6 Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente riservate le disposizioni dell'art. 11.2.
- 13.7 In caso di contestazione degli addebiti, il Cliente è obbligato a pagare ugualmente tutto l'importo, riservandosi il diritto d'inoltrare reclamo scritto all'Azienda, la quale ne terrà conto nella liquidazione successiva qualora il reclamo risultasse giustificato.
Per nessuna ragione il Cliente ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o bollette o trattenerne sulle stesse degli importi qualsiasi
- 13.8 L'Azienda si riserva il diritto, in casi particolari, di chiedere degli acconti, calcolati su consumi probabili. Essa ha pure il diritto di esigere il pagamento anticipato o di pretendere un'adeguata cauzione e di posare dei contatori a prepagamento (funzionanti con tessera ricaricabile).

I contatori a prepagamento possono essere regolati in modo tale che l'incasso procuri un supplemento destinato ad ammortizzare il credito dell'Azienda.

I costi di posa, montaggio ed esercizio sono a carico del Cliente.

- 13.9 Tutte le comunicazioni ed i reclami che il Cliente intende fare, dovranno essere rivolti per iscritto direttamente all'Azienda. Non sono validi quelli fatti verbalmente o unicamente a dipendenti dell'Azienda stessa.

Art. 14 Sospensione della fornitura di energia elettrica

- 14.1 Oltre che nei casi già citati l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia elettrica, con preavviso scritto, quando il Cliente o chi per esso:
- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
 - b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge e alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
 - d) trasgredisce ripetutamente a qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda;
 - e) non si attiene alle prescrizioni delle presenti condizioni generali.
- 14.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone o cose.
- 14.3 Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.
- 14.4 In caso di sospensione di fornitura di energia elettrica, il Cliente dovrà ugualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.
- 14.5 Ogni infrazione alle presenti condizioni generali avrà come conseguenza la soppressione della fornitura di elettricità da parte dell'Azienda.
La sanzione non libera il Cliente dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda.
Sono riservati l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno causato all'Azienda.

Art. 15 Contestazioni di ordine tecnico

- 15.1 Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 16 Foro competente per contestazioni di ordine giuridico

16.1 È competente la pretura di Mendrisio Sud.

Art. 17 Disposizioni transitorie

17.1 Fatta eccezione per quanto disposto dalla LAEI, le convenzioni e i contratti attualmente vigenti restano validi fino alla loro scadenza, alle condizioni stabilite. Dopo la loro scadenza, se rinnovati, dovranno essere adeguati alle presenti condizioni generali.

Art. 18 Disposizioni finali

18.1 Le presenti condizioni generali, approvate dal Consiglio di Amministrazione entrano in vigore immediatamente. Le stesse sostituiscono e annullano ogni precedente disposizione in materia.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della AGE SA nella seduta del 27 agosto 2008 con ris. n. 13/08.

Il Presidente:
CLAUDIO MORO

Il Direttore:
CORRADO NOSEDA